

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

ALLEGATO C
**Verbale Assemblea Soci
del 27 Maggio 2018**

Assemblea Ordinaria dei Soci
30 Aprile - 27 Maggio 2018

I	CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.
N	Articolo 1 (Ambito di applicazione)
D	CAPO II - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
I	Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)
C	Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)
E	Articolo 4 (Convocazione dei soci e pubblicità dell'avviso)
	CAPO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA
	Articolo 5 (Deleghe)
	CAPO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
	Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)
	Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)
	Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)
	Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)
	Articolo 10 (Apertura dei lavori)
	CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE
	Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)
	Articolo 12 (Discussione)
	CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI
	Articolo 13 (Operazioni preparatorie)
	Articolo 14 (Organizzazione della votazione)
	Articolo 15 (Diritto di candidarsi)
	Articolo 16 (Composizione del consiglio di amministrazione)
	Articolo 17 (Requisiti per candidarsi come amministratore)
	Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come componente del Collegio sindacale)
	Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come componente del Collegio dei probiviri)
	Articolo 20 (Limitazioni delle candidature)
	Articolo 21 (Presentazione candidature per elezione del C.d.A e del Presidente)
	Art. 21 bis (Presentazione delle liste per l'elezione del C.d.A. e del Presidente)
	Articolo 22 (Presentazione candidature per elezione del Collegio Sindacale e del Presidente)
	Articolo 23 (Presentazione delle candidature per l'elezione del Collegio dei Probiviri)
	Articolo 24 (Modalità di presentazione delle candidature)
	Articolo 25 (Esame per l'ammissibilità delle candidature)
	Articolo 26 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)
	Articolo 27 (Presentazione delle candidature in Assemblea)
	Articolo 28 (Costituzione del seggio elettorale)
	Articolo 29 (Modalità di votazione)
	CAPO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
	Articolo 30 (Scrutinio)
	Articolo 31 (Eletti e proclamazione)
	Articolo 32 (Limiti al cumulo degli incarichi)
	Articolo 33 (Accettazione della carica e decadenza)
	CAPO VIII - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI
	Articolo 34 (Chiusura dei lavori)
	Articolo 35 (Pubblicità dei lavori)
	CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
	Articolo 36 (Modificazioni del Regolamento)
	Articolo 37 (Pubblicità del Regolamento)
	CAPO X - NORME TRANSITORIE
	Articolo 38 (Elezione amministratore Compagine "Messina")

• **RIFERIMENTI normativi**

• **Istruzioni di Vigilanza**

CIRCOLARE 285 DEL 17 DIC 2013 - 19° AGGIORNAMENTO – BANCA D'ITALIA

PARTE TERZA – CAPITOLO 5 – SEZIONE III

1.1 – Governo societario

Composizione qualitativa e rappresentativa del Consiglio di Amministrazione

1.2 Nomina degli organi delle banche affiliate

I casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate sono individuati nel contratto di coesione (e negli statuti delle banche, cfr. Sezione IV) ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo o di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi.

A tali fini, la capogruppo definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate con cui:

- a) Si prevede una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate, da svolgere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione dell'organo competente alla nomina (2);
- b) Si assicura che gli organi sociali eletti dall'assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente alla precedente fase di consultazione;
- c) Nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare (3), i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole) la maggioranza dei componenti dell'organo.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo o all'efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure alla sana e prudente gestione della banca; ove sia necessaria la sostituzione del componente revocato e

Questi sia determinante per conseguire la maggioranza dell'organo, la capogruppo indica la persona da eleggere al posto del componente cessato. Sulla richiesta della capogruppo, gli organi competenti della banca affiliata provvedono nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto nel contratto; qualora tale termine trascorra senza che si sia provveduto, la capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'autorità competente informando sui motivi per i quali ha richiesto la revoca o la sostituzione.

Per favorire l'efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate.

Anche quando il contratto di coesione contempra la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge (4).

STATUTO SOCIALE

Art. 28

Maggioranze assembleari

Omissis

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Omissis

Art. 33

Durata in carica degli amministratori.

omissis

omissis

omissis

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto (di seguito anche solo "Banca").
2. Esso, in quanto approvato dall'assemblea dei soci, rappresenta un atto di auto-organizzazione vincolante per tutti i soci.

CAPO II

CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare con idonei riferimenti le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti posti all'ordine del giorno.
3. Il deposito della documentazione obbligatoria, relativa ai lavori assembleari, deve essere effettuato presso la sede sociale nonché presso le sedi distaccate. L'avviso di convocazione deve fare menzione dell'avvenuto deposito.
4. Nel caso di rinnovo delle cariche sociali, la Banca, con congruo lasso di tempo e comunque tenuto conto dei termini fissati dalla Capogruppo per l'esame delle candidature e l'esercizio delle prerogative alla stessa assegnate dalle Istruzioni di Vigilanza, indi nei termini utili per il deposito delle candidature, darà pubblicità all'evento mediante la affissione di opportuno avviso presso la sede sociale e presso le succursali della società nonché la pubblicazione sul sito aziendale. Detto avviso darà ogni utile indicazione sulle modalità e sui tempi di deposito delle liste e delle singole candidature.

Articolo 3

(Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto, preferibilmente, nella zona di competenza territoriale della Banca. Il luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4

(Convocazione dei soci e pubblicità dell'avviso)

1. La convocazione avviene con le modalità previste dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'invio a ciascun socio – con i mezzi e le modalità ritenute più utili - all'indirizzo risultante dal libro soci.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle agenzie e, ove presenti, nelle sedi distaccate della Banca nonché pubblicato sul sito aziendale.

CAPO III

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5

(Deleghe)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe, rilasciate dal socio, membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e dipendenti della Banca. Di tale circostanza sarà data comunicazione nell'avviso di convocazione con l'indicazione dei nominativi autorizzati.
2. La delega, per essere considerata valida, deve contenere i dati essenziali e cioè:
 - i dati anagrafici indispensabili per l'individuazione del socio delegante e del socio delegato
 - l'indicazione dell'assemblea per la quale viene rilasciata
 - la data di rilascio
 - la firma del delegante
 - l'autentica, a norma di Statuto, della firma rilasciata.
3. Qualora non diversamente indicato nel corpo della delega, la delega rilasciata per la prima convocazione si intende validamente rilasciata anche per le convocazioni successive e per gli aggiornamenti eventualmente deliberati in assemblea.
4. In caso di più deleghe rilasciate dal medesimo socio è da intendersi valida l'ultima in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di autentica della firma.

CAPO IV

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6

(Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto i soci che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori, e possono partecipare alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 7

(Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera dell'incaricato o degli incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano a ciascun socio un cartellino identificativo attestante il diritto di intervento. Ai presenti, ammessi senza diritto di intervento, è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati registrano l'intervento del socio sul fascicolo delle presenze con annotazione della delega eventualmente ricevuta e raccogliendo la firma di partecipazione. Il fascicolo delle presenze è vidimato dal Presidente ed acquisito agli atti della Banca.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sull'esercizio del diritto di voto decide il Presidente dell'assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione ancorché di telefonia mobile, non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'assemblea.

Articolo 8

(Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi lo sostituisce; in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio; in mancanza, la presidenza è designata dall'assemblea, presieduta, per tale incombenza, dal socio più anziano di età.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9

(Verifica del quorum costitutivo)

1. Il Presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto entro un'ora da quella indicata sull'avviso, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli amministratori, affinché convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni. Nel caso di nuova convocazione dell'assemblea, se è prevista all'ordine del giorno l'elezione di cariche sociali, non si intendono riaperti i termini per la presentazione di nuove ed ulteriori candidature.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti espressi dai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10

(Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rende noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dà notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario o il notaio verbalizzante possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V

DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11

(Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il Presidente dell'assemblea, o le persone da questi chiamate ad intervenire, illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio non può, di norma, durare più di sessanta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 15 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12

(Discussione)

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun punto all'ordine del giorno o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno nonché del numero dei richiedenti la parola, in relazione alla necessità di garantire la conclusione dei lavori in unica seduta, determina la durata degli interventi dandone preventiva comunicazione ai presenti. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il Presidente risponde, di norma, al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI
VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

(Operazioni preparatorie)

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14

(Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il Presidente mette a votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette a votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone a votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15

(Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Coloro i quali intendono candidarsi devono attenersi, a pena di inammissibilità, alle disposizioni procedurali e sostanziali contenute nel presente Regolamento.

Articolo 16

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. La Banca favorisce una composizione articolata del Consiglio di Amministrazione che salvaguardi la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti. La Banca raccoglie le indicazioni che al riguardo sono fornite dalla Capogruppo rendendole note per una conforme presentazione delle candidature e della composizione delle liste.
2. I candidati, al fine di agevolare il conseguimento di un'articolata ed eterogenea composizione del Consiglio di Amministrazione, all'atto della domanda di ammissione, dovranno dichiarare il proprio curriculum professionale per essere reso noto ai Soci.
3. La Banca, in armonia con quanto previsto al precedente comma 2, presenta ai Soci l'elenco dei candidati, suddiviso per comune di residenza, secondo la collocazione in una delle seguenti categorie:
 - Titolari dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro del 18.03.1998 n. 161 (requisiti di professionalità)
 - Imprenditori, artigiani e commercianti
 - Liberi professionisti
 - Lavoratori dipendenti e pensionati
 - Altre attività lavorative
4. La Banca ritiene ottimale una composizione del consiglio di amministrazione che tenda ad una presenza di tutte le categorie professionali indicate al precedente comma 3 e ad una diversificazione degli amministratori per sesso ed età nonché per residenza nella zona di competenza territoriale della Banca, salvo quanto diversamente o più specificatamente indicato dalla Capogruppo ed in tal senso dovranno essere uniformate le singole candidature e la composizione delle liste.
5. La collocazione, secondo quanto previsto al precedente comma 3, è indicata dal candidato e verificata dalla Banca sulla base del curriculum dallo stesso dichiarato e della documentazione eventualmente acquisita. La Banca, effettuata detta verifica, in esito, potrà variare la collocazione indicata dal candidato con determina motivata e comunicazione all'interessato

Articolo 17

(Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa e che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge, dallo Statuto e/o dal presente Regolamento.
2. Per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato, oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, deve possedere il requisito di professionalità prescritto dalla normativa di vigilanza.
3. Non può candidarsi chi si trova anche nelle seguenti condizioni:
 - a) sia in contenzioso con la Banca
 - b) sia stato in contenzioso con la Banca e siano ancora pendenti i relativi effetti del giudizio;
 - c) sia socio di Banca di Credito Cooperativo e/o di Banca popolare operanti nella zona di competenza territoriale della Banca.

La previsione di tali condizioni non limita e non impedisce né sospende, in alcun modo, l'esercizio della facoltà di esclusione dalla Compagine sociale consentito dal secondo comma lett. a) e b) dell'art. 14 dello Statuto sociale che prevede la esclusione del socio che *abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa o che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa.*

4. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
5. I requisiti devono essere comprovati da pertinente certificazione che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della candidatura. Il requisito di professionalità, se obbligatoriamente previsto dalla vigente normativa, deve essere provato da idonea certificazione accompagnata da curriculum professionale.

Articolo 18

(Requisiti per candidarsi come componente del Collegio sindacale)

1. Si possono candidare alla carica di componente il Collegio Sindacale coloro (soci e non soci) che possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa civilistica e di vigilanza e che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge, dallo Statuto e/o dal presente Regolamento.
2. Non può candidarsi chi si trova nelle condizioni indicate nel comma 3 del precedente art. 17

Articolo 19

(Requisiti per candidarsi come componente del Collegio dei probiviri)

1. Fatti salvi i requisiti di onorabilità, possono candidarsi alla carica di componente del Collegio dei probiviri i non soci che abbiano conseguito, quale requisito minimo di istruzione, il diploma di scuola media superiore.
2. Non può candidarsi chi si trova nelle condizioni indicate nel comma 3 del precedente art. 17

Articolo 20

(Limitazioni delle candidature)

1. La candidatura può essere presentata per uno solo degli Organi sociali da rinnovare od integrare e nel caso di inosservanza della prescrizione tutte le candidature presentate dal medesimo soggetto vengono dichiarate inammissibili. Tale limitazione opera anche con riferimento alle distinte cariche previste nell'ambito del medesimo Organo.

Articolo 21

(Presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia per l'elezione dell'intero Consiglio di amministrazione, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, e sia nel caso di elezione per la sostituzione di uno o più amministratori.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da un numero di soci non inferiore a cinque. Ciascuna lista deve essere sostenuta da un numero di soci non inferiore a cinquanta. I soci sostenitori devono essere legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
3. Ciascun socio può sostenere una sola candidatura e una sola lista; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida ai fini del rispetto del requisito di cui al precedente 2^ comma.

Articolo 21bis

(Presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente)

1. L'elezione degli amministratori e del Presidente avviene mediante la presentazione di una o più liste in competizione. Le candidature singole sono quindi presentate mediante collocazione in liste le quali dovranno essere strutturate secondo la composizione per cariche e funzioni del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 32 dello Statuto sociale. Il numero dei candidati in lista dovrà essere pari al numero massimo di componenti stabilito dall'art. 32 dello Statuto sociale ovvero, ove previsto, a quello unico.
2. La composizione della lista dovrà essere conforme a quanto disposto dal precedente art. 16 ed in particolare alle indicazioni fornite dalla Capogruppo.
3. Si intendono automaticamente escluse le candidature eccedenti il numero dei componenti il consiglio di amministrazione fissato dallo Statuto ovvero quello di volta in volta stabilito dall'assemblea. L'esclusione opera secondo la numerazione progressiva riportata nella lista ed è imputata ai soggetti segnati con numero progressivo eccedente quello unico dei componenti fissato dallo Statuto ovvero quello stabilito dall'assemblea per ciascuna tornata elettorale. Nel caso lo Statuto preveda un numero minimo e massimo di componenti il consiglio di amministrazione, saranno ammesse anche le liste che presentano un numero di candidati inferiore a quello stabilito nella tornata dall'assemblea purché tale insufficienza non sia superiore a due componenti e non procuri, ove vincente, una composizione inferiore a quella minima prevista dallo statuto. Nel caso lo Statuto preveda un numero fisso di componenti sono escluse le liste che presentano candidati in eccedenza o in difetto.
4. La composizione numerica della lista, visto l'art. 51 c. 3 dello statuto e dell'art. 38 del presente Regolamento, sino a vigenza della predetta norma, dovrà tenere conto della riserva di un amministratore in favore della compagine di "Messina". La citata riserva, infatti, è da intendere compresa nel numero fisso o quello minimo e massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione previsto dallo Statuto così come nel numero dei componenti deliberato dall'assemblea in ciascuna tornata elettorale. Conseguentemente, il calcolo della eccedenza o della insufficienza dei candidati delle liste include la riserva nel computo degli amministratori da eleggere.
5. Il candidato a Presidente del Consiglio di Amministrazione capeggia la lista che prenderà il suo nome e come tale sarà individuata ed indicata in tutte le fasi.
6. Le liste sono presentate dal candidato Presidente che indica espressamente il recapito cui riferire ogni comunicazione interlocutoria e finale con la Banca.

Articolo 22

(Presentazione delle candidature per l'elezione del Collegio Sindacale e del Presidente)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale in occasione del rinnovo delle cariche sociali e sia nel caso di elezione per la sostituzione di uno o più sindaci.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da un numero di soci, legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, non inferiore a cinque.
3. Ciascun socio può sostenere una sola candidatura e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida ai fini del rispetto del requisito di cui al precedente 2^o comma.

Articolo 23

(Presentazione delle candidature per l'elezione del Collegio dei Proviviri)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia per l'elezione dell'intero Collegio dei Proviviri, secondo la composizione stabilita dall'art. 45 dello Statuto sociale, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, e sia nel caso di elezione per la sostituzione di uno o più proviviri.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da un numero di soci, legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, non inferiore a cinque.
3. Ciascun socio può sostenere una sola candidatura e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida ai fini del rispetto del requisito di cui al precedente 2^o comma.

Articolo 24

(Modalità di presentazione delle candidature)

1. Le candidature e le liste sono presentate mediante l'uso degli appositi moduli resi disponibili presso la sede e le filiali della Banca. Le candidature e le liste devono essere depositate brevi manu presso la Sede legale della Banca o fatte ivi pervenire, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine fissato nell'avviso di cui al successivo comma 5; in tale caso farà fede la data apposta dal personale dipendente della Banca sull'avviso di ricevimento.
2. Per la presentazione della singola candidatura è previsto il deposito della seguente documentazione:
 - a) presentazione candidatura
 - b) dichiarazione di possidenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento supportata dalla prevista documentazione
 - c) dichiarazione di sostegno di almeno cinque soci.
3. Per la presentazione della lista per l'elezione del consiglio di amministrazione e del presidente è previsto il deposito della seguente documentazione:
 - a) presentazione lista
 - b) presentazione candidatura dei componenti la lista
 - c) dichiarazione di possidenza per singolo candidato dei requisiti stabiliti dal presente regolamento supportata dalla prevista documentazione
 - d) dichiarazione di sostegno di almeno cinquanta soci.
4. La sottoscrizione delle dichiarazioni di cui ai precedenti 2^o e 3^o comma deve essere autenticata da uno dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5. Limitatamente alla dichiarazione di sostegno, la sottoscrizione può non essere autenticata se è allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del socio sostenitore. In tale caso, la Banca può chiedere al socio sostenitore conferma dell'atto sottoscritto.
5. Le modalità e i termini di presentazione delle singole candidature e delle liste così come le indicazioni sulla composizione del consiglio di amministrazione saranno rese note in tempo utile mediante avviso presso le filiali della Banca e pubblicazione sul sito aziendale, tenuto conto della data prevista di convocazione dell'assemblea dei soci, dei tempi occorrenti alla Capogruppo per l'esame delle candidature e il rilascio del parere vincolante, siccome previsto dal 4 comma del precedente art. 2. In ogni caso, la Banca, nel mese di dicembre dell'anno antecedente a quello di celebrazione dell'assemblea, in mancanza di elementi certi di tempificazione delle procedure, produrrà un avviso di aggiornamento e notizia che sarà pubblicato sul sito aziendale e reso disponibile presso l'ufficio di segreteria del Centro direzionale.

Articolo 25

(Esame per l'ammissibilità delle candidature)

1. Il Consiglio di Amministrazione, accerta la regolarità delle liste e delle candidature presentate. Tanto per le liste e le candidature ammesse quanto per quelle escluse dovrà redigersi apposito processo verbale. L'esclusione, opportunamente motivata, dovrà essere comunicata all'interessato e al referente la lista con lettera riservata. L'esclusione di uno o più candidati dalla lista, in mancanza della sostituzione, comporta la esclusione della stessa, salvo quanto previsto dal 3^o comma dell'art. 21bis in termini di numero minimo di candidati della lista.
2. Il Consiglio di amministrazione, effettuati gli adempimenti previsti al primo comma del presente articolo, sottopone alla Capogruppo le candidature per ottenere il vincolante parere.
3. Il Consiglio di amministrazione, preso atto del parere vincolante della Capogruppo notifica agli interessati la eventuale esclusione, le eventuali esigenze di rettifica o integrazione, fissando i termini di adempimento pena la decadenza.
4. Su richiesta del candidato escluso, avanzata in seno all'assemblea, devono essere fornite le motivazioni che hanno determinato la decisione del Consiglio.

Articolo 26

(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco dei candidati ammessi, redatto secondo quanto previsto dall'art. 16 c. 3, è affisso in modo visibile nella sede legale, nelle sedi distaccate e nelle filiali della Banca ed è pubblicato sul sito internet della Banca. L'elenco è pure affisso nella cabina elettorale.
2. Ciascun socio può ottenere i nomi ed i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 27

(Presentazione delle candidature in Assemblea)

1. Il Presidente dell'Assemblea, prima di passare alle operazioni di voto, rende ai soci una breve informativa sulle richieste di candidature pervenute. Dà, poi, lettura dei curricula dei candidati.
2. Il Presidente dell'Assemblea, informa i soci sugli incarichi ricoperti dai candidati, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente regolamento. Il superamento dei limiti di cumulo non preclude la candidatura.

Articolo 28

(Costituzione del seggio elettorale)

1. L'Assemblea, su proposta del Presidente, costituisce uno o più seggi elettorali, ciascuno composto da almeno due scrutatori scelti fra i soci. I lavori del seggio o dei seggi elettorali sono coordinati dal segretario dell'assemblea. La nomina di detti componenti avverrà con scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 29

(Modalità di votazione)

1. Come previsto dall'art. 28 dello Statuto, per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. La proposta di procedere all'elezione con voto palese può riguardare tutti o alcuni degli organi sociali da rinnovare mentre è esclusa per le singole cariche previste nell'ambito di ciascun organo.
2. Nel caso di voto a scrutinio segreto, il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari ai voti a lui attribuiti.
3. Il voto per l'elezione del Collegio Sindacale e del Collegio dei probiviri è espresso apponendo un croceseegno sull'apposita casella riferita a ciascun nominativo. Nel caso il numero dei voti espressi per ciascuna carica eccedano quello dei componenti da eleggere si determina l'annullamento di tutti i voti espressi.
4. I nominativi dei candidati vengono riportati sulla scheda elettorale, in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della candidatura e del numero di protocollo assegnato dalla segreteria.
5. Il voto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione è espresso apponendo un croceseegno sull'apposita casella riferita a ciascuna lista, contraddistinta dal cognome e nome del candidato presidente.

CAPO VII

SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 30

(Scrutinio)

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ídonea organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione peralzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.
5. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento, annotazioni, manomissioni o alterazioni dei dati prestampati.
6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.
7. Sono nulle le schede che riportano un numero di voti espressi per ciascuna carica eccedente quello dei componenti da eleggere.

Articolo 31

(Eletti e proclamazione)

1. Il Presidente proclama il risultato della votazione.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, ai fini dell'utile collocamento tra gli eletti, si intenderà eletto il più anziano di età.
3. Vengono dichiarati eletti i candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti si procederà a nuova elezione.

Articolo 32

(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. L'assemblea in occasione della nomina degli amministratori e dei sindaci, e nel continuo, accerta e valuta il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. A tale fine, alla presentazione della candidatura, dovranno essere dichiarati gli incarichi di analoga natura già ricoperti dal candidato. Tale informativa, nel corso del mandato, dovrà essere fornita con immediatezza dagli interessati al Consiglio di Amministrazione e, alla prima assemblea utile, ai Soci.
2. Rilevano, ai fini dell'informativa di cui al comma precedente, gli incarichi di amministratore, sindaco/revisore, in enti pubblici e privati ed in società di persone e di capitali.
3. Il Presidente ed i vice presidenti del consiglio di amministrazione non possono assumere in altre società più di quattro incarichi per le funzioni di sindaco o amministratore e più di un incarico per le funzioni di amministratore unico, amministratore delegato, presidente di consiglio di amministrazione. Ai fini di detto cumulo sono escluse le società che hanno un patrimonio netto inferiore a cinque milioni di euro.
4. L'amministratore della Banca non può assumere in altre società più di sei incarichi per le funzioni di sindaco o amministratore e più di due incarichi per le funzioni di amministratore unico, amministratore delegato, presidente di consiglio di amministrazione. Ai fini di detto cumulo sono escluse le società che hanno un patrimonio netto inferiore a otto milioni di euro.
5. Sono esclusi dal calcolo del cumulo di cui ai precedenti commi 3 e 4 le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione del credito, società finanziarie di partecipazione, società finanziarie di sviluppo regionale, società partecipate, consorzi o cooperative di garanzia.
6. I candidati alla carica di amministratore e di sindaco accettano il mandato quando ritengono di potere dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Articolo 33

(Accettazione della carica e decadenza)

1. L'accettazione della carica dei candidati eletti durante i lavori assembleari determina l'automatico insediamento.
2. In ogni caso, l'accettazione della carica dovrà essere formalizzata entro i due giorni bancariamente lavorativi successivi alla data di proclamazione degli eletti. In mancanza, il candidato eletto sarà dichiarato decaduto con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso ricorrano le condizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32, l'interessato dovrà rinunciare agli incarichi che determinano il superamento dei limiti di cumulo, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione della carica, pena la decadenza.
4. Nel caso di rinnovo delle cariche sociali, la decadenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di uno o più amministratori eletti, in sede di verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa ovvero per mancata od omessa accettazione della carica, determina l'obbligo degli amministratori in carica di procedere all'immediata convocazione dell'assemblea perché si proceda alle nuove elezioni per la copertura delle cariche rese vacanti.

CAPO VIII

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 34

(Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Articolo 35

(Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque essere effettuata entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

(Modificazioni del Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 37

(Pubblicità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le sedi distaccate nonché sul sito internet della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto di chiedere ed ottenere gratuitamente una copia di questo Regolamento.

CAPO X
NORME TRANSITORIE

Articolo 38

(Elezione amministratore Compagine "Messina")

1. L'art. 51 dello Statuto stabilisce che in caso di elezione dell'intero consiglio di amministrazione, un amministratore è eletto in assemblea dai soci residenti e operanti nel comune di Messina e nei comuni a questo limitrofi; gli altri amministratori sono eletti in assemblea dai soci residenti ed operanti negli altri comuni di competenza territoriale della Società. Le modalità di elezione definite nel presente comma saranno valide per i quattro mandati successivi alla data di efficacia dell'operazione di fusione quindi dal rinnovo nell'anno 2019 del mandato in scadenza nell'esercizio 2018.
2. La candidatura per la carica di amministratore, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, è presentata secondo le previsioni del presente regolamento, riferite alle singole candidature, e soggiace alle condizioni di ammissibilità ivi disciplinate.
3. Le candidature sono riportate su scheda elettorale dedicata. L'elezione è riservata ai soci della Compagine di "Messina".
4. L'efficacia della presente norma cessa allo spirare del periodo di vigenza indicato al comma 1 del presente articolo ed a tal fine vengono computati anche i mandati non interamente conclusi.



**BCC LA RISCOSSA
DI REGALBUTO**

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

ALLEGATO C
Verbale Assemblea Soci
del 27 Maggio 2018



dal 1922

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 1679 | ABI n. 08954
Registro delle Imprese di Palermo e Enna
Cod. Fisc. 00037750866

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca,
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P.IVA: 02529020220

lariscossa@regalbuto.bcc.it
segreteria@pec.regalbuto.bcc.it

www.bccregalbuto.it